



## CITTÀ DI AIROLA

*Provincia di Benevento*

**SERVIZIO ECOLOGIA**

Al Responsabile del Servizio SUAP  
Arch. ARAGOSA Pasquale  
*Sede Comunale*

**Oggetto:** NULLA OSTA ALL'IMPATTO ACUSTICO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Visto il decreto sindacale con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali e del vigente Regolamento comunale Uffici e Servizi, l'Arch. Filomena MAURIELLO è stato incaricato Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, giusto Decreto sindacale 19/2024;*

#### Premesso

- **che** in data 19/03/2024 il SUAP del Comune di Airola, richiedeva Nulla Osta all'Impatto Acustico di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26/10/1995, n. 447, per l'impianto/stabilimento della ditta denominata: GA.PE.FER. Soc. Coop., sito in Airola (Bn), alla Via Caracciano, snc – P.Iva 06659871211;
- **che** è richiesto il rilascio di Nulla Osta all'impatto acustico, nell'ambito del procedimento finalizzato alla modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 4/2023 già rilasciata alla GA.PE.FER. Soc. Coop.;
- **che** per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, occorre necessariamente procedere al rilascio del Nulla Osta all'Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 447/95;

**Vista** la “**Valutazione Previsionale Impatto Acustico - VPIA**” acquisita in data 06/02/2024, prot. n.1822, a firma dell'Ing. ZURLINO Giovanni, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge n. 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 12086/2022, relativa all'attività di “**Commercio all'ingrosso di materiale ferrosi e non**” della Società **GA.PE.FER. Soc. Coop.**, nell'impianto/stabilimento sito in Airola (BN), alla Via Caracciano, snc – P.Iva 06659871211;

#### Visti i riferimenti normativi:

- D.P.C.M. del 01/03/1991 - “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno”;
- Legge del 26/10/1995 n. 447 - “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- Decreto Ministero dell'Ambiente del 11/12/1996 - “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- D.P.C.M. del 14/11/1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.P.C.M. del 05/12/1997 - “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

- D.P.R. del 11/12/1997 n. 496 - “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
- Decreto Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 - “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- D.Lgs. del 04/09/2002 n. 262 - “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
- Circolare Ministero dell’Ambiente del 06/09/2004 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”;
- D.Lgs. del 19/08/2005 n. 194 - “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
- D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 – Parte Seconda.

**Considerato** che a seguito delle misurazioni dell’impianto ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, l’attività risulta compatibile ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Airola (Bn), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/10/1999;

**Visti** gli atti di ufficio;

per tutto quanto sopra riportato rilascia

### NULLA OSTA

all’esercizio dell’attività di: “**Commercio all’ingrosso di materiale ferrosi e non**”, della Società denominata **GA.PE.FER. Soc. Coop.**, nell’impianto/stabilimento sito nel Comune di Airola (BN), alla Via Caracciano, snc, con le seguenti prescrizioni:

1. *I Limiti Assoluti di Immissione, definiti dal DPCM 14/11/97, dovranno essere rispettati in periodo diurno;*
2. *I Limiti Assoluti di Emissione, definiti dal DPCM 14/11/97, dovranno essere rispettati in periodo diurno;*
3. *I Limiti Differenziali di Immissione, definiti dal DPCM 14/11/97, dovranno essere rispettati in periodo diurno;*
4. *Gli impianti e le apparecchiature a servizio dell’attività non possono essere modificati;*
5. *Qualora si rendesse necessario la modifica e/o la sostituzione di qualsiasi componente menzionato nella relazione è indispensabile procedere ad una nuova valutazione dell’impatto acustico;*
6. *In caso di superamento dei limiti previsti la Ditta dovrà intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l’efficacia;*
7. *Le emissioni sonore non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica;*
8. *Devono essere previsti idonei DPI a protezione dei lavoratori.*

La “Valutazione Previsionale Impatto Acustico - VPIA” acquisita in data 06/02/2024, prot. n.1822, a firma dell’Ing. ZURLINO Giovanni, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge n. 447/95, iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 12086/2022, relativa all’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale ferrosi e non” della Società GA.PE.FER. Soc. Coop., nell’impianto/stabilimento sito in Airola (BN), alla Via Caracciano, snc – P.Iva 06659871211, è parte integrante del presente documento.

Il presente Nulla Osta è a carattere permanente e strettamente necessario per l’utilizzo delle strutture esistenti e temporanee, ma può essere revocato in qualsiasi momento per violazione delle suindicate prescrizioni e per violazioni della normativa vigente in materia.

Il presente Nulla Osta in quanto riferito specificamente alla valutazione acustica non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti anche da parte di altri Enti.

**Il Responsabile del Settore Ecologia**  
Arch. MAURIELLO Filomena